

RISPARMIO & FUTURO

*Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai.
Quelli persi, andati, spiritati, fottuti.
Quelli con l'anima in fiamme. (C.Bukovski.)*



Pink waitingroom-olio su tela – 100 x 80 cm-2023 Angela VOCALE

Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXVI– N° 1 - 1°GENNAIO 2024

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXVI – N° 1 – Gennaio 2024

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEF APS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente bancario presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q0103003204000001471949, sempre intestato ad ADUSBEF APS.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Mario Fasano - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Lorenzo De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 1 – Gennaio 2024

DA ALBANESE A KEYNES: LA FIDUCIA PERDUTA	03
WEBINAR: la CARTOLARIZZAZIONE	05
SULLA NECESSITA' DI MODIFICHE URGENTI AL SISTEMA DI DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE ABF: IL CASO EMBLEMATICO DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	10
L'EDICOLA di ADUSBEF	10
Dicembre in ADUSBEF APS	15
Investi il 5x1000 ad ADUSBEF APS	16
NOTIZIE ADUSBEF APS E FINANZIAMENTI	

DA ALBANESE A KEYNES: LA FIDUCIA PERDUTA

È in circolazione nelle sale cinematografiche italiane il toccante, drammatico, film diretto e magistralmente interpretato da Antonio Albanese “*Cento domeniche*”.

Se si volesse corredare di un efficace sottotitolo tale pellicola, si potrebbero utilizzare le sagge parole con cui il prof. Marco Onado, un economista, apre il suo saggio “Alla ricerca della banca perduta” (il Mulino, 2017): “*Non ci sono più le banche di una volta, sparite come le mezze stagioni*”.

Di ottime pellicole cinematografiche (e serie televisive) in tema di finanza “*aggressiva*”, con manager privi di scrupoli, ne sono circolate negli anni non poche.

Solo per citarne alcune da vedere e/o rivedere: *Billions*, *Margin call*, *Wall Street* diretto da Oliver Stone nel 1987, più indietro negli anni “*La grande scommessa*” di Adam McKay; né va trascurato, in questa improvvisata microrassegna filmografica, “*La vita è meravigliosa*” (1956) del grandissimo Frank Capra (non a caso citato anche nel volume di Onado) dove – per usare le sue stesse parole – “*La banca locale è a favore della comunità, con la sua capacità di stimolare non solo l’attività produttiva, ma anche i sentimenti migliori dei cittadini...Ed è capace di generare nell’ambiente in cui opera un circolo virtuoso di produzione e benessere, grazie alla stretta relazione con i propri clienti*” (pag. 61).

Ecco, la banca cui l’operaio meccanico neopensionato Antonio nel drammatico film di Albanese affida fiducioso (troppo fiducioso!) i propri

risparmi è esattamente all’opposto di quella tratteggiata nel film di Frank Capra.

E’ una banca con presenze inquietanti: direttori avidi e ottusamente subordinati agli ordini che provengono dall’alto, personale dipendente fragile psichicamente o facilmente corruttibile attraverso “*bastone e carota*”...I buoni sentimenti sono tutti nell’altrettanto psichicamente fragile ma onesto e simpatico Antonio, che si muove – non senza imbarazzi – tra figlia da sposare, divorzi non traumatici, semicomiche e semitragiche scorribande sentimentali, madri danneggiate nel fisico e nella mente dalla senilità incombente, liquidazioni contrattuali da percepire, amici con cui dividere ansie e gioie e, non certo da ultimo, risparmi di una vita di fatiche (cento domeniche di lavoro, appunto) da tutelare e se possibile far fruttare.

Come va a finire? Non è il caso di svelarlo in questa sede. Può al contrario, forse, risultare di qualche utilità “proporre” qualche rapida riflessione sul tema - sempre attuale e **a noi di Adusbef** ben noto – del tradimento della fiducia dei risparmiatori perpetrato da alcune banche, in un non lontano passato, poi di fatto fallite, e che ha dato origine a tragedie familiari assai simili a quelle ben descritte nel film di Albanese.

Il film di Albanese sembra tradurre in immagini, dialoghi, emozioni un concetto tanto di natura psicologica quanto economica che la sociologa Donatella Padua presenta nell’introduzione del suo volume “*La fiducia nella crisi globale – L’attualità del pensiero sociale keynesiano*” (Carocci, 2012): “*La fiducia si nutre di*

incertezza: più ci si sente insicuri e più si ricorre ad essa come antidoto, grazie alla sua capacità di regalare sicurezza e senso di affidamento. La componente razionale e irrazionale della fiducia, mutevole e dinamica, funge da stimolo o freno all'agire, svolge ruoli sostitutivi o di completamento, accelera o decelera processi: essa, se ben giocata, può diventare un formidabile strumento economico, sociale, politico..." (pag.17).

Purtroppo – è arcinoto – i poteri forti, le banche tra essi, non raramente hanno abusato del loro potere forte nei confronti dei poteri deboli (nel caso, i piccoli risparmiatori con modesta cultura finanziaria).

Non è una novità; lo aveva già ampiamente individuato e chiarito G. Simmel in "*Philosophie des Geldes*" nel lontano 1900 (tradotto nel 1987 dalla casa editrice Utet: "*Filosofia del denaro*").

Non esistevano, ovviamente, quando egli scriveva derivati over the counter, opzioni, swap, futures, junk bonds di varia natura ed asfissianti pressioni commerciali sugli operatori finanziari.

Così come non erano stati ancora inventati i c.d. mutui subprime quando il grande economista di Cambridge John Maynard Keynes(1883-1946), nella sua opera più nota "*Teoria Generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*" (1936), osserverà come "*una gran parte delle nostre attività positive dipende da un ottimismo spontaneo piuttosto che da un'aspettativa in termini matematici, sia morale che edonistica o economica*".

È il cruciale tema, anche in economia e diritto positivo, del valore della fiducia.

Quanti piccoli risparmiatori e/o manager di piccole imprese artigiane, agricole, meccaniche etc. sono stati "traditi" dalla finanza "aggressiva" proprio a ragione di questo loro "ottimismo spontaneo", di stampo appunto keynesiano, riverberatosi in una fiducia irrazionale e incondizionata nella banca-sotto-casa in cui nonno, padre e loro stessi erano titolari di conto corrente, deposito titoli, cassetta di sicurezza (il massimo di fiducia possibile verso un'entità economica extra-famiglia!).

La fiducia – osservava acutamente Keynes – in un'economia sempre più individualistica e scissa dall'etica sfugge ad ogni possibile inquadramento razionale, è essa stessa *animal spirit*...

Simmel diceva che la fiducia opera nei fatti in una zona intermedia tra "completa ignoranza" e "completa conoscenza".

Keynes andrà oltre: l'uomo della strada, Antonio nel film di Albanese, il risparmiatore/investitore, buona parte di noi in fondo, non sono/non siamo in grado di "leggere" compiutamente la realtà economico-finanziaria nella sua incertezza, ci fidiamo e ci affidiamo.

Ogni agente economico, d'altra parte, opera sempre in condizioni di forte incertezza informativa (è portatore di una "razionalità limitata" dirà e dimostrerà ampiamente nei suoi studi l'economista americano, Nobel 1978, Herbert Simon): tende ad affidarsi (trust), confidare (confidence), assai raramente il suo comportamento economico è guidato da un affidarsi razionale.

Il piccolo risparmiatore assai spesso, come Antonio, si reca nella "sua" banca,

la banca locale, la banca del territorio, la banca dalle nobili e antiche tradizioni di “*affidabilità*”, la banca cui ieri si erano rivolti nonno e padre ed oggi figli e nipoti... e si mette fiducioso nelle mani di chi è al di là della scrivania.

Firma fiducioso contratti di compravendita – talvolta ignorando la differenza tra obbligazioni e azioni e purtroppo – come l’Antonio del film di Albanese – ignora che, forse: “*non ci sono più le banche di una volta, sparite come le mezz stagioni*”.



Avv. Patrizia E. Monferrino

(Responsabile Adusbef Liguria –
Direttivo Nazionale Adusbef)

I CONVEGNI DI		WEBINAR	
Guida al Diritto		19 DICEMBRE 2023	ore 15.30
NPL O CREDITI DETERIORATI: IL CONTENZIOSO SULLE CESSIONI DEI CREDITI IN AMBITO BANCARIO			
Saluti istituzionali Avv. Vincenzo Agosto Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro			
Moderata Avv. Mariateresa Musacchio Presidente AGIFOR - Sez. di Catanzaro, referente Camera di Mediazione Nazionale di Catanzaro			
Introduce Avv. Antonio Tanza Presidente ADUSBEF APS			
Intervengono Dott. Luca Mercari Giudice del Tribunale di Catanzaro - Sezione Esecuzione e Fallimenti Avv. Angela Blando Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF APS Avv. Elena Mancuso Responsabile ADUSBEF Regione Calabria Prof. Aldo A. Dalmetta Già Consigliere della Corte di Cassazione e Professore di Diritto Bancario e Diritto Fallimentare presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano			
Modalità di partecipazione L'evento è libero e gratuito previa registrazione online che consentirà di accedere alla DIRETTA ONLINE			
Per iscriverci clicca qui ADERISCI ALL'EVENTO			
Per informazioni inviare mail a: agifor.cz@gmail.com			
Accreditamento L'evento è in corso di accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua			
Riferimento commerciale Matteo Maggiorese Agente Il Sole 24 Ore Mobile +39 329 785 6718 Mail matteo.maggiorese@isole24ore.com			

La cartolarizzazione è un meccanismo che serve a trasformare dei crediti illiquidi in crediti liquidi, per riscuoterli più velocemente. Il suo obiettivo è quello di consentire alle Banche di trasformare crediti pecuniari (deteriorati, sofferenze bancarie, incagli) presenti e futuri, in titoli obbligazionari anche a breve termine (Asset-Backed Securities) da rilanciare nel mercato. Su questo tema si è svolto il 19 dicembre 2023 il convegno, organizzato da AGIFOR Catanzaro e ADUSBEF Calabria quale momento di approfondimento per il professionista che si occupa di cessione dei crediti in ambito bancario, in particolare sui temi della legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e degli oneri probatori nella cartolarizzazione dei crediti.

Per offrire una completa ricostruzione sul tema della cessione in “blocco” dei crediti è necessario un congruo inquadramento normativo.

La fattispecie in esame rinvia il suo fondamento normativo **nell' art 58 del d.lgs n. 385/1993** che, chiudendo il capo I del Titolo III del T.U.B. contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all' art 106 T.U.B. L'evoluzione della disciplina della cessione dei rapporti giuridici “aggregati” ha determinato tre interventi correttivi di particolare rilievo della norma in commento: **il d.lgs n. 342/1999** ha disposto la modifica della rubrica, del comma 3 e l'introduzione del comma 7, estendendo l'ambito di applicazione soggettiva e **il d.lgs n.**

37/2004 attraverso la modifica del comma 2, ha previsto l'iscrizione nel registro delle imprese quale ulteriore adempimento pubblicitario a carico del cessionario, mentre il d. lgs n. 141/2010 ha modificato il comma 7 dell'art. 58.

La *ratio* della norma è individuata dalla dottrina, nella duplice finalità di evitare che la cessione di rapporti giuridici possa determinare sbilanci patrimoniali o riassetti tecnico-organizzativi non compatibili con una sana e prudente gestione e di favorire i c.d. trasferimenti aggregati di rapporti giuridici in cui i cessionari siano soggetti vigilati.

Dal tenore letterale dell'**art 58 TUB** risulta chiaramente che l'ambito soggettivo di applicazione della norma dipende unicamente dalla qualifica del cessionario, con conseguente irrilevanza della qualità soggettiva del cedente. Cosa accade in un giudizio promosso dal cessionario quando viene contestata la sua legittimazione sostanziale?

Si evidenzia che in un giudizio la titolarità del diritto azionato costituisce un elemento costitutivo della domanda, e la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.

Dall'applicazione di tale principio ne discende che *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art 58 del d.lgs n. 385/1993, ha*

l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale nonché l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.¹

Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.

Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, della sua facoltà ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione².

La dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore³

Il contratto di cessione è di fondamentale importanza in quanto consente di individuare le posizioni creditorie oggetto di trasferimento, non potendo le parti limitarsi a stabilire la cessione di “beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”⁴. Quanto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il documento prodotto dall'opposta è privo di quegli elementi che consentono di verificare con certezza che la cessione comprende nello

¹ Cass. n. 5857/2022 [Cass. n. 24798/2020](#)

² [Cass. n. 28093/2021](#); [Cass. n. 18016/2018](#); [Cass. n. 13253/2006](#)

³ Trib. Prato, 2 febbraio 2022, n. 70

⁴ [Cass. n. 2780/2019](#)

specifico il credito per il quale si sta procedendo ad esecuzione forzata. Ed invero, le Istruzioni della Banca d'Italia, impongono alla Banca cessionaria di rendere nota l'operazione mediante pubblicazione nella G.U. (e iscrizione nel registro delle imprese) degli "elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione", vale a dire l'indice di aggregazione, la data di relativa efficacia, l'indicazione analitica dei rapporti ceduti, le modalità (luogo e orari) attraverso cui ogni interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Le Istruzioni richiedono, altresì, che dell'operazione venga data notizia diretta all'interessato nella prima comunicazione utile successiva al trasferimento (es. mediante indicazione nell'estratto conto o nella rata del mutuo oggetto di cessione, attraverso lettere commerciali o comunicazione e-mail, ecc.). Tale obbligo discende dal dovere di correttezza dei rapporti obbligatori ([art. 1175 c.c.](#)) e buona fede nell'esecuzione dei contratti ([art. 1375 c.c.](#)).

Fondamentale sul tema è anche la pronuncia di legittimità n. 10200/2021. Nel caso in esame, il Tribunale, in un'opposizione a precetto, accoglieva le censure dell'opponente rilevando la mancata dimostrazione dell'invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale. La Corte d'Appello, aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure. Secondo la Corte

di Legittimità, il Giudice è chiamato a valutare se siano provati la cessione, il relativo perfezionamento e l'intervenuta utile notizia del medesimo negozio al debitore ceduto.

In ogni caso la produzione della sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è dunque idonea a provare la titolarità del credito. E' necessaria la produzione del contratto di cessione.

Con la recentissima **sentenza n. 22754 del 20 Luglio 2022 la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. VI**, *ha escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'[art. 58, comma 2, TUB](#) sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio*. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, e in caso di contestazione, quindi, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché **in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione**⁵.

La Suprema Corte di Cassazione con Sent. n. 5617/2020 ha evidenziato che "...la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio

⁵ Cass. Sent. n. [22151/2019](#), [22268/2018](#), [4116/2016](#).

promiscui – ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" ([art. 58, comma 1 TUB](#)). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua "minima" struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.

Il **Giudice di Legittimità** con la pronuncia n. [22151/2019](#), ha condiviso la decisione del Giudice di secondo grado che, dopo avere correttamente evidenziato che **non era stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto** (cioè di essere divenuto creditore per essergli stato trasferito il credito), accertava che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l'indicazione del credito in questione ma solo "tipologie di crediti", e che le caratteristiche dei crediti ceduti nell'avviso di pubblicazione non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione⁶.

In senso analogo, nella giurisprudenza di merito, vanno segnalate: la sentenza del [Tribunale di Salerno n. 729/2022](#) che, ai fini della prova della legittimazione sostanziale del creditore cessionario, ha ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di cessione sia

per la genericità delle formule ivi utilizzate che per l'ampiezza dell'arco temporale entro il quale erano collocati i rapporti oggetto di cessione, richiedendo il deposito del contratto di cessione; la pronuncia del [Tribunale di Teramo n. 162/2022](#) che ha ribadito che la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale “non dà alcuna indicazione specifica dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”; la sentenza del [Tribunale di Parma n. 278/2022](#) che ha rilevato come la produzione in giudizio del contratto di cessione sia necessaria per dimostrare l'inclusione del credito dedotto in lite tra quelli ceduti in blocco; la decisione del [Tribunale di Salerno n. 765/2022](#) che ha rilevato che il cessionario è tenuto a documentare che il credito azionato in giudizio è compreso tra quelli oggetto della cessione in “blocco” mediante la produzione in giudizio del contratto, non essendo a tal fine sufficiente l'avviso pubblicato in Gazzetta; la pronuncia del [Tribunale di Roma n. 2728/2022](#) che ha sottolineato come la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove non vi sia una espressa indicazione dei crediti ceduti attraverso un codice identificativo dei debitori ceduti (NDG), non sia in grado di dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario⁷”.

L'assenza di legittimazione ad agire nonché l'assenza della titolarità ad

⁶ v. anche Cass. n. 24798/2020; [Cass. n. 4453/2018](#), Cass. n. 4116/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017.

agire sono rilevabili d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.



Avv. Elena Mancuso
(Responsabile Adusbef Calabria –
Direttivo Nazionale Adusbef)

SULLA NECESSITA' DI MODIFICHE URGENTI AL SISTEMA DI DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE ABF: IL CASO EMBLEMATICO DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Il sistema di definizione delle controversie in ambito stragiudiziale, così come delineato per l'Arbitro Bancario e Finanziario, si sta rivelando inadeguato, per una serie di motivi che in questa sede verranno elencati.

L'ADR è una procedura di risoluzione alternativa (in inglese, Alternative Dispute Resolution - ADR) che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese.

Il provvedimento che introduce in Italia una nuova disciplina delle procedure ADR è il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE.

Anche l'Arbitro bancario e Finanziario rientra nei sistemi ADR di definizione delle controversie al pari delle mediazioni, solo che a differenza delle

mediazioni non si possono concludere con un verbale negativo al primo incontro, o con un verbale di accordo che è immediatamente esecutivo.

E veniamo al punto nel sistema stragiudiziale ABF, non vi è un primo verbale di adesione o mancata adesione (In questo modo l'utente/consumatore che ha adito l'Arbitro bancario sarebbe messo in condizione, di conoscere subito le intenzioni della propria controparte), diversamente, inizia subito un procedimento che può durare anche 12 mesi, al cui esito non vi è un provvedimento a cui l'intermediario debba obbligatoriamente attenersi, ma la decisione può anche non essere eseguita dall'intermediario a sua completa discrezione, infatti non è previsto, un preciso obbligo di adempiere alle decisioni dell'ABF.

Non vi è inoltre alcuna possibilità di reclamare la decisione, non esistendo un apposito organo di appello, esiste solo un collegio di coordinamento che decide nel caso di contrasto tra decisioni.

In questo sistema, e si può dire praticamente in modo legittimo Banca BNL Spa, una tra le principali banche che operano in Italia, ha deciso pur avendo partecipato ed essendosi difesa con proprie controdeduzioni e memorie di replica, di non dare esecuzione a tantissime decisioni ABF, che la vede soccombente, e per importi che superano anche i 50.000,00 euro.

Tale condotta è giustificata nei modi più disparati, ad esempio ritenendo nei casi delle truffe telefoniche di avere adempiuto ai propri obblighi probatori, di conseguenza decidendo discrezionalmente ed arbitrariamente di non pagare !!! tra l'altro rendendo

pubbliche le decisioni non eseguite, sul proprio sito alla pagina:

<https://bnl.it/it/Footer/Decisioni-ABF-inadempite-o-con-mancata-cooperazione>
con titolo emblematico **DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE.**

Da tale condotta si evince, che nel caso in cui l' ABF rigettando il ricorso, avesse dato credito alle ragioni della banca, la stessa si sarebbe avvalsa del provvedimento come precedente a sé favorevole.

Tale condotta appare alquanto scorretta, proprio perché l'Istituto sta realizzando una condotta contraria a buona fede, sia nei confronti della stessa ABF, poiché ha aderito a tale sistema di definizione delle controversie, sia nei confronti dei propri clienti consumatori che hanno adito tale procedura ABF, prima con un reclamo diretto alla banca e successivamente con un ricorso al Collegio ABF di competenza territoriale, riponendo un legittimo affidamento sul fatto che la banca stia partecipando, e che di conseguenza avendo aderito al sistema darà esecuzione alle decisioni assunte dall'organo, che in quanto arbitro, si presume imparziale.

Diversamente sarebbe più giusto che la banca di propria iniziativa si estromettesse dal sistema o che provvedesse in tal senso la stessa ABF-Banca D'Italia, altrimenti il sistema perderà con il tempo di credibilità in favore di altre forme di tutela dei consumatori.



Avv. Massimo Campanella
(Delegato Adusbef Roma - Civitavecchia –
Direttivo Nazionale Adusbef)

ADUSBEF APS **in LIBRERIA GIURIDICA**



Acquista su AMAZON

DICEMBRE **in ADUSBEF APS**

12 – 13- 14 dicembre 2023

PORTICI

“Ricomincio da tRe



INSIEME A



Per un'Italia che cresce, originale, circolare, felice

**MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO
DI PIETRARSA (PORTICI - NA)**

12 | 13 | 14 DICEMBRE 2023



Il più importante evento nazionale del consumerismo italiano e della sostenibilità Made in Italy e il lancio del progetto **“Ricomincio da tRe”** dedicato ai consumatori per la diffusione di modelli di economia circolare promosso da 12 associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il più importante evento nazionale del consumerismo italiano e della sostenibilità Made in Italy e il lancio del progetto **“Ricomincio da tRe”** dedicato ai consumatori per la diffusione di modelli di economia circolare presentato da 12 associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Convegni, Laboratori, workshop e spettacoli si alterneranno nei 3 giorni di evento.

12 DICEMBRE 2023: Inaugurazione e presentazione dell'Eco Tour **“Ricomincio da tRe”**, un tour ecosostenibile con 50 tappe che utilizzerà un Bus della flotta Bus-Italia

alimentato a carburante HVO di Eni e che in ogni tappa scambierà alberi con la plastica recuperata dalle scuole e promuoverà i principi dell'economia circolare alla presenza del Presidente della Regione Campania, del Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e degli amministratori delegati di Eni, Enel, Ferrovie dello Stato Italiano, Trenitalia e Autostrade per l'Italia.





RICONOSCIMENTO ► IL PROGETTO È STATO PROMOSSO DA 12 ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI PER IL LAVORO SVOLTO NELL'EDUCAZIONE E NELLA DIFFUSIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

“Ricomincio da tRe” conquista i consumatori

“Ricomincio da tRe” è un’iniziativa progettuale dedicata all’educazione ad un consumo sostenibile e all’economia circolare, finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. del 6 maggio 2023 e promossa da 12 associazioni dei consumatori, facenti parte del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti istituito presso il MIMIT. “Ricomincio da tRe” prevede specifici interventi a favore dei consumatori

Tante le attività previste tra cui l’Eco Tour che toccherà 50 città in tutte le regioni italiane

proprio sui suddetti assi di sviluppo, in particolare sull’economia circolare e sull’educazione a un consumo sostenibile, considerati fondamentali nel quadro di rilancio strategico nazionale all’interno del PNRR. In tale ambito, si promuoverà la cultura del riuso e la nascita di centri per il riuso.

LE ATTIVITÀ

Tra le attività di “Ricomincio da tRe” c’è l’evento di lancio, presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa, in provincia di Napoli, dal 12 al 14 dicembre prossimi, aperto al grande pubblico dei consumatori e alla presenza di istituzioni, aziende, università e società civile. Si alterneranno momenti di confronto con gli sta-



Promosso da:



Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto congiunto "Ricomincio da Tre" finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy D.M. 6/5/2023 articolo 5

holder a incontri informativi e formativi con i consumatori, laboratori con le scuole. Sono previsti dibattiti, interviste, talk e faccia a faccia, testimonial e storytelling di best practice per promuovere e analizzare la cultura del “circular” e della sostenibilità integrale.

L’ECO TOUR

C’è poi l’Eco Tour, in 50 città di tutte le regioni italiane per promuovere i principi dell’economia circolare quali il recupero, la riparazione e il riuso dei materiali con eventi, organizzati dai partner dell’iniziativa, che a livello locale coinvolgeranno in primo luogo i cittadini, di tutte le età ma in particolare i più giovani, le amministrazioni locali, le autorità e gli Enti del terzo settore. Tra i partner d’eccezione, Trenitalia, Busitalia ed Enilive (Eni Sustainable Mobility), che partecipano, rispettivamente, attraverso la fornitura di Bio Bus e di biocarburante HVO. Il 12 dicembre, durante la manifestazione Expo Consumatori e il Villaggio della sostenibilità, verrà inaugurato e presentato l’Eco Tour che farà la sua tappa zero con l’annuncio dei suoi successivi appuntamenti, nei quali, appunto, tra le altre attività, raccoglierà la plastica, con il coinvolgimento di giovani e studenti, per donare alberi in rapporto ai chili di plastica raccolta. Il primo albero sarà scambiato simbolicamente al momento della presentazione e a donarlo sarà Alberto Rossi, attore italiano e volto storico della popolare fiction “Un posto al sole”.

I TEMI

Tanti i materiali informativi sulle diverse tematiche affrontate in “Ricomincio da tRe”, dall’economia circolare all’educazione finanziaria e digitale sino al risparmio ed efficienza energetica. Le associazioni promotrici metteranno a sistema le diverse competenze ed expertise creando dei materiali accattivanti e di facile lettura con un’unica impostazione grafica che saranno diffusi online e, se necessario, in cartaceo in piccola quantità per facilitare i consumatori meno digitalizzati, in occasione degli eventi in presenza.

MEDIA PARTNER

Tutte le attività di “Ricomincio da tRe” beneficiano dell’attività di promozione e diffusione congiunta delle associazioni promotrici attraverso i rispettivi canali di comunicazione offline e online, spazi pubblicitari sui social e sulla stampa, con il coinvolgimento di emittenti televisive nazionali e locali. Tra i media partner di Ricomincio da tRe, l’emittente televisiva 7GOLD con una rubrica TV dedicata all’ECO-tour ed Help Consumatori, che cura la versione italiana della Newsletter della Piattaforma europea degli stakeholder dell’economia circolare. Associazioni promotrici del progetto: Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Codici, Verbraucherzentrale Südtirol - Centro Tutela Consumatori Utenti, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi.

PISA

Vittime allettate con la prospettiva di facili guadagni

Falso trading online scatta l'allarme dell'Adusbef Pisa: «Boom di truffe»

L'associazione spiega come difendersi



Alberto Foggia
Legale
della
Adusbef
pisana

Pisa Da alcuni mesi sono in esponenziale crescita le truffe che corrono on line a mezzo di piattaforme di trading. La denuncia arriva da Alberto Foggia, delegato dell'Adusbef pisana.

La truffa

«Lo schema tipo di questi raggiri - spiega l'avvocato - è il seguente: si viene contattati da un affabile interlocutore che si presenta come professionista di una importante società di trading e propone un investimento sicuro e redditizio».

La prima richiesta di investimento è per un importo modestissimo (2-300 euro) ma ben presto le cifre cambiano e lievitano. «E infatti poco dopo l'investitore è oggetto di ripetute chiamate e/o email con le quali si sollecitano maggiori impieghi di denaro rappresentando quelli che sono i superguadagni nel frattempo ottenuti (con una vera e propria schermata che illustra somme da capogiro: con 2-300 euro guadagni per decine di migliaia di euro); a quel punto se cade alle lusinghe ed investe importi consistenti, viene poi informato della possibilità di riscattare le grandi plusvalenze ottenute, previo però versamento di ulteriori denari. È tutto falso! La finzione è però così ben strutturata che a cadere nella rete sono in tanti e senza distinzione di sesso, età e cultura».

La delegazione pisana Adusbef, spiega l'avvocato Foggia è stata chiamata diverse volte a intervenire per la tutela dei truffati.

Che fare?

La parola ancora all'avvocato: «È necessario sporgere una denuncia-querela più circostanziata e documentata possibile così da dar modo alla polizia giudiziaria (a cui il pubblico ministero demanderà le indagini), di essere agevolata nella ricerca e individuazione degli autori del reato. Meglio se tale denuncia è corredata da un ausilio tecnico (la delegazione Adusbef si avvale di informatici esperti del settore) in quanto spesso (se non sempre) i soldi pagati vanno a finire in fondi esteri o trasferiti in criptovalute».

È recentissimo, ad esempio, il caso che sta seguendo Foggia per un cliente che ha impiegato oltre 70mila euro in queste piattaforme. Nell'occasione, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero è stata decisamente contestata dal legale che ha evidenziato come non fossero state effettuate tutte quelle indagini da compiere per l'individuazione del colpevole o dei colpevoli. E il giudice per le indagini preliminari (il tribunale è quello di Lucca) ha accolto le richieste dell'avvocato, disponendo che il pubblico ministero provvedesse a svolgere indagini anche fuori dai confini nazionali e individuare gli autori del reato mediante accertamenti sui numeri di telefono e sugli indirizzi e-mail indicati in sede di denuncia, nonché mediante accertamenti sulle operazioni di accredito del denaro dalla banca dell'investitore alle piattaforme indicate.

Un agente della Polizia Postale all lavoro (foto d'archivio)



Paradisi fiscali

Del resto, come fatto presente dallo stesso delegato su Pisa dell'Adusbef (e confermato dal Gip), «la circostanza che perlopiù le società che operano questo tipo di truffe siano straniere ed abbiano sede anche in località più note come paradisi fiscali che come località balneari (Isole Vergini, Isole Cayman, eccetera), non impedisce quei doverosi accertamenti al fine di perseguire i colpevoli e rintracciare i denari».

Il caso del tribunale di Lucca poc' anzi citato «dimostra che i giudici intendono perseguire i colpevoli con i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento, pur consapevoli delle difficoltà che incontrano quando ci si trovi al cospetto di truffe con "attori" di Paesi stranieri».

Come scoprirli

In tale ambito, conclude l'avvocato Foggia, importanza spesso decisiva acquisiscono i log informatici delle singole operazioni di accredito sui wallet di destinazione (il log è un file con la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico, ndr). Come prescritto dall'articolo 10 bis del decreto legislativo 11/2010, ogni attività che possa comportare un rischio di frode compiuta con modalità a distanza (punto 3) deve essere infatti presidiata da autenticazione forte. Tale flusso di dati potrà quindi essere acquisito tramite indagine presso gli intermediari coinvolti nelle singole (sia l'intermediario mittente che quello ricevente gli importi) operazioni di accredito/acquisto e rilevare le eventuali intrusioni di terzi in esse.

L'avvocato: «Denunciate subito, non dovete cedere alla vergogna»

«Chi è incappato in queste vicende, non deve amendersi alle sole recriminazioni, ma denunciare subito l'occorso». L'avvocato Foggia non ha dubbi sul comportamento da tenere. «Del resto, - spiega, - seppure è comprensibile che, resisi conto di essere caduti nella trappola talvolta prevalga il senso di vergogna e così la volontà di non procedere in alcun modo (magari anche perché gli stessi familiari dell'investitore non sono a conoscenza dell'iniziativa dell'investimento on line), è invece necessario prendere coraggio e tutelarsi subito». Anche perché più tempo passa e più sarà materialmente difficile rintracciare le somme di denaro sottratte.

Una utilissima pubblicazione in materia di truffe informatiche è proprio quella offerta dalla collana giuridica "Diritto e Diritto" (curata dagli avvocati Edoardo Ferragina e Alberto Foggia), ovvero "Phishing e nuovi attacchi informatici. Modalità operative e strategie difensive" scritta dall'avvocato Francesco Cocchi, che si può acquistare su Amazon. La Adusbef pisana può essere contattata presso l'avvocato Alberto Foggia: tel. 050.542786, fax 050.7911566, email foggiamerco@gmail.com

Sotto altro profilo, conclude l'avvocato Alberto Foggia, «il flusso di informazioni ottenute dai log integrali che saranno prodotti con ogni certificazione di autenticità e recanti firma digitale e marca temporale degli intermediari coinvolti nelle operazioni permetterà ulteriormente di rilevare la gestione degli importi e, soprattutto, di avere informazioni sui soggetti coinvolti nelle disposizioni di pagamento/trasferimento».

Antonio Scuglia


FRANCESCO COCCHI



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato :*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ISCRITTA AL RUNTS (REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEP APS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEP APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEP APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEP APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEP.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEP APS.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....
..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEP APS

-
- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F):
- € 25,00 (1,00 euro per la quota associativa annuale + 24,00 euro per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
 - **Socio ordinario** (validità annuale): - € 1,00
 - **Socio sostenitore:** - € 100,00
 - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
IBAN: IT350103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEP APS;
 - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.ADUSBEP.APS.it/iscrizione_socio.asp
 - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEP APS (<https://www.ADUSBEP.APS.it/sedi>);
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEP APS nel 2023 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Regione Lazio; Regione Calabria; Regione Sardegna; Invitalia; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEP APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
